

Ai gentili clienti
Loro sedi

Pubblicato il bando Foncoop per la formazione delle PMI e delle microimprese

(Avviso n. 23 del 14.10.2013)

Gentile cliente con la presente intendiamo informarLa che il **Fondo di rotazione di Fon.Coop** ha messo a disposizione oltre **5 milioni di euro per la promozione di piani di formazione delle PMI e delle microimprese**. L'avviso prevede il finanziamento di due principali misure: i) i **piani aziendali standard**: piani aziendali o pluriaziendali che prevedono esclusivamente attività formative in risposta a specifici fabbisogni aziendali; ii) **piani aziendali complessi**: piani aziendali o pluriaziendali che prevedono tutte le fasi del ciclo formativo. **Per accedere alle risorse del fondo tutti i piani devono essere concertati con le organizzazioni aziendali. Sono destinatari della formazione i soci lavoratori o lavoratrici, i lavoratori/lavoratrici dipendenti a qualsiasi titolo inclusi apprendisti ed i collaboratori a progetto**. I progetti non possono superare i seguenti massimali di spesa: i) **70.000 euro** per i **piani aziendali standard**; ii) **100.000 euro** per i **piani aziendali complessi**; iii) **costo ora formazione di 125 euro per i piani aziendali standard**; iv) **costo ora formazione di 150 euro per i piani aziendali complessi**. Il **contributo massimo per singolo voucher è pari a 2.500 euro** e non possono essere richiesti più di 3 voucher da svolgere contemporaneamente e un partecipante non può beneficiare di più voucher.

Premessa

Il Fondo paritetico interprofessionale nazionale per la formazione continua nelle imprese cooperative – Fon.Coop -, costituito da Associazione Generale Cooperative Italiane (AGCI), Confederazione Cooperative Italiane (Confcooperative), Lega Nazionale Cooperative e Mutue (Legacoop) e CGIL – CISL - UIL, riconosciuto dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con D.M. 10 maggio 2002, con **l’Avviso pubblicato in data 14.10.2013** intendono **finanziare piani di formazione continua, aziendali e pluri aziendali**, concordati tra le imprese e le Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori, a favore di imprese aderenti al Fondo e di soci lavoratori/lavoratrici e di lavoratori/lavoratrici in esse occupati, per sviluppare la competitività delle imprese e accrescere le competenze dei soci lavoratori/lavoratrici e dei lavoratori/lavoratrici, secondo i termini e le modalità di seguito specificati.

L’obiettivo dell’Avviso è di gestire le risorse disponibili su base aziendale per piani formativi aziendali concordati, in un quadro di ripartizione delle risorse finalizzato a garantire anche alle piccole imprese aderenti al Fondo ed alle imprese comunque aderenti alla data della presentazione della richiesta, la possibilità di ottenere contributi per piani di formazione continua.

Oggetto dell’avviso: il piano formativo aziendale

Per **piano formativo aziendale concordato** si intende un programma di azioni formative e di attività ad esse propedeutiche e successive risultante da un accordo sottoscritto fra il rappresentante legale dell’impresa beneficiaria, o un suo delegato, e RSU/RSA o Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori. I piani formativi aziendali concordati **riguardano o singole imprese aderenti a Fon.Coop, o consorzi di imprese aderenti, o gruppi di imprese aderenti, o “contratti di rete” tra imprese aderenti, o gruppi cooperativi paritetici, o più imprese aderenti riunite in ATI o ATS, anche costituite formalmente dopo l’eventuale approvazione del contributo.**

Accordo sindacale per i piani formativi aziendali concordati

Il piano formativo aziendale concordato risulta da un **accordo sottoscritto fra il rappresentante legale di ciascuna impresa beneficiaria coinvolta nel piano, o suo delegato, e RSU/RSA composte dalle Organizzazioni Sindacali costituenti il Fondo o per il tramite delle rappresentanze territoriali o settoriali dei lavoratori afferenti a CGIL, CISL, UIL.** In caso di assenza di una o più Organizzazioni Sindacali in azienda l’accordo fra la rappresentanza aziendale e le Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori deve essere sottoscritto dalle strutture sindacali afferenti a Cgil, Cisl, Uil per il tramite della organizzazione settoriale/territoriale competente. Fon.Coop chiarisce che ai fini dell’ammissibilità nel caso l’accordo sindacale sia sottoscritto da un delegato nominato dal legale rappresentante dell’impresa beneficiaria la delega dovrà essere redatta secondo il fac simile reso disponibile sul sito del Fondo e acclusa nel plico di presentazione del piano. Per i piani

pluriaziendali oltre alla delega ove prevista, da produrre come sopra riportato, è fatto obbligo di indicare espressamente nel testo dell'accordo sindacale tutte le imprese coinvolte nel piano a pena d'inammissibilità. Si specifica che saranno ritenuti ammissibili esclusivamente gli accordi che riportino in modo chiaro il nominativo e la struttura di appartenenza di tutti i firmatari dell'accordo stesso. Per i soli piani pluriaziendali, qualora i lavoratori destinatari della formazione siano presenti in più province e/o in più regioni e/o appartengano a settori diversi, l'accordo deve essere sottoscritto dalle rappresentanze sindacali confederali regionali di ciascuna regione.

Nel caso in cui nella RSU/RSA non siano presenti tutte le Organizzazioni Sindacali afferenti a Cgil, Cisl, Uil o nel caso in cui in un'azienda non ci sia una rappresentanza sindacale costituita, il legale rappresentante o suo delegato dovrà inviare il testo dell'accordo alle Organizzazioni Sindacali settoriali/territoriali di riferimento non presenti, richiedendo il loro consenso, con raccomandata con avviso di ricevimento inviata entro e non oltre i termini previsti per tipologia di piano:

- piani aziendali standard 25/11/2013;
- piani aziendali complessi 13/01/2014.

Il consenso si intende acquisito se entro 10 gg. dal ricevimento del testo dell'accordo non sia stata inviata, da alcuna organizzazione, una risposta negativa all'impresa richiedente ed in copia al Fondo (c.d. silenzio-assenso).

In caso di esplicito dissenso di una o più Organizzazioni Sindacali il Consiglio di Amministrazione del Fondo si riserva la facoltà di ammettere comunque il piano formativo alla valutazione. In caso di mancata ottemperanza anche ad una sola delle previsioni di cui al presente capitolo, il piano non sarà considerato ammissibile.

Presentatori e attuatori dei piani previsti dall'avviso

Possono presentare **domanda di contributo e realizzare i piani formativi oggetto del presente Avviso** (di seguito definiti soggetti presentatori o proponenti ed attuatori):

- le **imprese aderenti a Fon.Coop esclusivamente per propri soci lavoratori/lavoratrici e lavoratori/lavoratrici;**
- i **consorzi d'impresa aderenti a Fon.Coop esclusivamente per propri soci lavoratori/lavoratrici e lavoratori/lavoratrici e per quelli delle imprese associate aderenti;**

- le **società capogruppo aderenti a Fon.Coop esclusivamente per propri soci lavoratori/lavoratrici e lavoratori/lavoratrici e per quelli delle società controllate e/o partecipate aderenti;**
- l'**A.T.I. o A.T.S. di più imprese aderenti a Fon.Coop per propri soci lavoratori/lavoratrici e lavoratori/lavoratrici anche da costituire formalmente dopo l'eventuale approvazione del contributo;**
- la **capogruppo di un gruppo cooperativo paritetico per propri lavoratori/lavoratrici e soci lavoratori/lavoratrici e per quelli delle imprese associate aderenti a Fon.Coop;**
- i **"contratti di rete"** (ai sensi del decreto legge 10 febbraio 2009 n. 5, art. 3 comma 4 ter come convertito con l. 9 aprile 2009, n. 33) **tra imprese aderenti a Fon.Coop esclusivamente per propri soci lavoratori/lavoratrici e lavoratori/lavoratrici e per quelli delle imprese associate aderenti;**
- gli **Enti o società di formazione**, anche in A.T.I. o A.T.S. fra di loro, **incaricati da imprese aderenti a Fon.Coop.**

OSSERVA

Gli Enti o società di formazione attuatori, incaricati da imprese aderenti a Fon.Coop, debbono essere accreditati presso la Regione di competenza per le attività previste dal piano. Gli organismi di formazione non accreditati presso la Regione di competenza debbono essere accreditati presso il Fondo secondo le modalità previste nel Regolamento di accreditamento delle strutture formative presso Fon.Coop disponibile sul sito www.foncoop.coop nella sezione Accreditamento.

Beneficiari e soggetti destinatari

Sono **soggetti beneficiari imprese o altri organismi con le seguenti caratteristiche:**

- che siano **aderenti o che abbiano aderito a Fon.Coop alla data di presentazione del piano;** resta inteso che l'adesione si intenderà perfezionata con il riscontro nel data base Inps delle aderenti Fon.Coop;
- che **si impegnino a rimanere aderenti a Fon.Coop per almeno il tempo di realizzazione e rendicontazione del piano formativo;**
- che **non siano beneficiari di contributi a valere sull'Avviso 19 del 12 dicembre 2012;**
- che **non siano beneficiari di contributi a valere sull'Avviso 21 del 18 gennaio 2013;**
- che **non siano beneficiarie e che si impegnino a non presentare un piano a valere sul Conto Formativo saldo risorse 2011 con codice "C13A11";**
- che **dichiarino di non aver presentato domanda per l'accesso agli ammortizzatori sociali** (ordinari, straordinari o in deroga) e di **non fruire di ammortizzatori sociali** (ordinari, straordinari, o in deroga) **per i propri lavoratori destinatari della formazione al momento della presentazione del piano.**

Si specifica che **tutte le imprese, ad esclusione delle sole "neoderenti"** (che abbiano aderito successivamente al 01/01/2013), che **risulteranno beneficiarie di un contributo a valere sul presente Avviso del Fondo di Rotazione perderanno le Risorse per Piani Aziendali (RPA) - presenti o future - di tre (3) anni (cfr. Regolamento per la Gestione del Conto Formativo).**

Sono destinatari dei piani:

- **soci lavoratori/lavoratrici;**
- **lavoratori/lavoratrici**, comprendenti dipendenti a qualsiasi titolo inclusi apprendisti e collaboratori a progetto dei suddetti soggetti beneficiari.

E' auspicabile che sia rispettato il principio delle pari opportunità compatibilmente con l'organico delle imprese beneficiarie.

Tipologie di piani

L'Avviso prevede due tipologie di piani di seguito descritte:

TIPOLOGIE DI PIANI	
Piani Aziendali Standard	Sono definiti standard piani aziendali o pluriaziendali che prevedano esclusivamente attività formative in risposta a specifici fabbisogni aziendali.
Piani Aziendali Complessi	Sono definiti complessi piani aziendali o pluriaziendali che prevedano tutte le fasi del ciclo formativo: dall'analisi dei fabbisogni alla valutazione finale dei risultati e sono caratterizzati da una struttura coerente per obiettivi, strumenti, mezzi e processi formativi nell'ambito dello specifico contesto aziendale.

Attività ammissibili

Nell'ambito dell'Avviso, i piani formativi **dovranno prevedere uno sviluppo organico di azioni ritenute necessarie al fine di raggiungere gli obiettivi didattici e di apprendimento previsti dal piano stesso.** Sono ammesse le seguenti **modalità formative, anche tra loro combinate, che:**

- configurano **processi di comunicazione prevalentemente ad una via (lezioni frontali, seminari, ecc.);**
- **promuovono il confronto su problemi e situazioni reali** (simulazioni, analisi di caso, role playing, esercitazioni, gruppi di studio, laboratori, ecc.);
- **strutturano momenti formativi ad hoc fuori dall'aula** (tutoring, mentoring, coaching, ecc.);

- **attuano momenti formativi all'interno delle realtà produttive** delle aziende (formazione on the job, stage esterni);
- consentono di **sperimentare quanto acquisito durante il percorso** formativo (project work);
- delineano **processi di autoapprendimento e formazione a distanza**, nella **misura massima del 20%** delle **ore complessive di ciascun percorso formativo**;
- **voucher individuali di formazione**. Per voucher si intende un buono formativo che consente ad un singolo lavoratore dell'impresa beneficiaria del piano la partecipazione ad uno specifico percorso di formazione erogato da un organismo di formazione (accreditato presso la Regione di competenza, presso Fon.Coop o certificato UNI EN ISO 9001 settore EA 37 o che sia Università o Istituto di Ricerca ad essa direttamente collegato). Per i percorsi formativi in modalità voucher non è previsto un limite massimo o minimo di ore. Nell'ambito dello stesso piano formativo non possono essere richiesti più voucher a favore di un singolo lavoratore e più di 3 voucher aventi ad oggetto lo stesso percorso formativo da realizzarsi nel medesimo arco temporale. Non è previsto un numero minimo o massimo di ore di formazione per il voucher.

L'Ente erogatore del voucher non può essere il soggetto presentatore del piano. Non è possibile presentare un piano che preveda solo voucher formativi.

Si precisa che:

- ✓ **le modalità formative esplicitate nei punti precedenti da 3 a 5 non possono assorbire più del 35% di ciascun percorso formativo**;
- ✓ i seminari, intesi come **attività in presenza destinata ad un gruppo ristretto di persone e finalizzata all'aggiornamento o perfezionamento su un tema specifico, devono prevedere per ciascun allievo un minimo di 8 ore di formazione**;
- ✓ per i **piani standard il minimo di ore per allievo per attività di formazione obbligatoria per legge è fissato a 4 ore**; mentre per i **piani complessi le attività di formazione obbligatoria per legge devono prevedere un minimo di 6 ore ad allievo**.

Per i piani formativi standard e complessi presentati a valere sul Fondo di Rotazione **il soggetto proponente dovrà garantire che ogni partecipante usufruisca di un minimo di 16 ore di formazione ad eccezione di quanto previsto per i seminari, per la formazione obbligatoria per legge e per i voucher. E' richiesto che per ciascuna attività formativa (ad eccezione dei voucher) siano previsti minimo 4 allievi. Per i soli piani complessi possono essere previste anche le seguenti attività:**

- ✓ attività **propedeutiche**, come: ricerca (ad esempio quella relativa al rilievo dei fabbisogni formativi), orientamento, selezione dei partecipanti, bilanci di competenze, formazione formatori;
- ✓ attività di **promozione e pubblicità**;

- ✓ attività di **comunicazione e diffusione dei risultati.**

Durata dei piani formativi

Le **azioni previste dal piano formativo**, compresa la sua rendicontazione, **debbono concludersi entro 12 mesi dalla data di inizio attività, termine da intendersi essenziale.** Fon.Coop si riserva la facoltà di valutare proroghe al predetto termine in caso di specifica richiesta debitamente trasmessa a Fon.Coop almeno 30 giorni prima della conclusione delle attività.

Parametri di contributo per i piani

Il contributo richiesto per un piano **non può eccedere l'importo messo a bando per l'area regionale e per la tipologia di piano oggetto della domanda e non può in nessun caso superare i seguenti massimali:**

- ✓ **€ 70.000,00** per i piani standard;
- ✓ **€ 100.000,00** per i piani complessi.

Ogni impresa può beneficiare di un contributo massimo correlato alla sua dimensione, come da tabella seguente:

DIMENSIONE	
Dimensione imprese beneficiarie in relazione al numero di lavoratori (dipendenti -compresi apprendisti - e soci lavoratori)	Contributo massimo concesso ad impresa
fino a 9	6.000,00
da 10 a 49	15.000,00
da 50 a 249	30.000,00
oltre 249	50.000,00

Dall'importo del contributo massimo per impresa è escluso il costo dei lavoratori in formazione che costituisce esclusivamente cofinanziamento. **Nel caso di piani pluriaziendali il contributo massimo per piano è determinato dalla somma dei contributi spettanti ad ogni impresa in relazione alla sua dimensione comunque nel limite massimo di contributo previsto per tipologia di piano.**

E' consentito che una singola impresa partecipi a più piani purché il contributo complessivo ad essa spettante non superi il massimale previsto in relazione alla sua

dimensione. I piani debbono rispettare il seguente parametro di costo ora formazione massimo:

- ✓ piani aziendali standard **€125;**
- ✓ piani aziendali complessi **€150.**

Dal calcolo del costo per ora formazione è escluso il costo dei lavoratori in formazione ed il costo dei voucher. **All'interno dei contributi previsti il piano può prevedere uno o più voucher individuali di formazione nel rispetto di quanto previsto nel capitolo "Tipologia di attività ammissibili".**

Il Fondo riconosce un contributo massimo per singolo voucher formativo individuale di € 2.500,00 (dal calcolo è escluso il costo dei lavoratori in formazione). **Per il voucher formativo non è richiesto il rispetto di un parametro massimo di costo ora formazione.**

Per i **piani aziendali standard nella predisposizione della Scheda G "preventivo generale del piano" il soggetto proponente dovrà attenersi alle seguenti prescrizioni:**

- i **costi diretti e indiretti** del piano (Area A) **devono essere almeno l'80%** del costo totale del piano (area A + Area B);
- le **spese per la progettazione voce A1.1 non devono superare il 4%** del costo totale del piano (area A + Area B);
- le **spese di monitoraggio e valutazione voce A2.9 non devono superare l'8% del costo totale del piano** (area A + Area B).

Le **percentuali indicate devono essere calcolate sul costo totale del piano** (Area A + Area B della Scheda G) **escluso il costo dei lavoratori in formazione.** Per i piani aziendali complessi nella predisposizione della Scheda G **"preventivo generale del piano"** il soggetto proponente dovrà attenersi alle seguenti prescrizioni:

- i **costi diretti e indiretti del piano** (Area A) devono essere almeno l'70% del costo totale del piano (area A + Area B);
- le **spese per la progettazione** voce A1.1 non devono superare il 7% del costototale del piano (area A + Area B);
- le spese di monitoraggio e valutazione voce A2.9 non devono superare l'8% del costo totale del piano (area A + Area B).

Le percentuali indicate devono essere calcolate sul costo totale del piano (Area A + Area B della Scheda G) escluso il costo dei lavoratori in formazione.

Inoltre, **per i soli piani complessi, le attività propedeutiche ad iniziative formative e strettamente connesse agli obiettivi formativi Voce A1** (quali ad esempio: indagini di fabbisogno, bilancio di competenze, etc..) **le attività in itinere e finali non formative, voci A2.6 e A2.9, non possono avere un costo superiore al 35% del costo totale del piano presentato (Area A + Area B); dal calcolo è escluso il costo dei lavoratori in formazione.**

Alla luce di quanto sopra, si resta a disposizione per ogni qualsivoglia chiarimento in merito alle problematiche connesse a quanto argomentato.

Cordiali saluti

DOTTORESSA ANNA FAVERO